

(N. 2029-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MERLIN Umberto)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1957

---

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e di giugno 1957, nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le sciagure derivanti da calamità naturali non mancano mai nel nostro Paese e si rincorrono e si susseguono con un ritmo sempre più preoccupante.

Tutti ricordano la rotta del Po del 1951 e tutti hanno ancora presenti le conseguenze disastrose di quella sciagura. Basti ricordare le cifre fondamentali: 100.000 ettari di terreno sommersi, 120.000 polesani raminghi in tutte le generose ed ospitali città d'Italia. Di fronte a quella sciagura si commosse, non solo tutto il nostro Paese, ma si commosse il mondo intero ed arrivarono aiuti da tutte le più lontane nazioni: dall'America alla Russia.

Oggi siamo qui a tentare di porre un rimedio alle nuove calamità derivanti dalle alluvioni del novembre 1956 e dell'aprile, maggio e giugno 1957, con conseguenze per fortuna minori.

Calamità meteoriche di vastissima portata hanno colpito la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia e subito dopo il Polesine perchè purtroppo la provincia di Rovigo è come un catino per raccogliere tutte le acque superiori.

Per dettare le provvidenze necessarie, non a risarcire i danni perchè lo Stato non può essere ritenuto in colpa per quello che è avvenuto e quindi non si può parlare di risarcimento del danno nel senso civilistico della parola, ma per aiutare in qualche modo la rinascita e la ripresa delle zone colpite, il Governo propone provvedimenti di carattere generale che sono stati presentati in Senato in data 25 e 26 giugno con i numeri 2026-2029.

Il primo di questi provvedimenti fu assegnato per l'esame alla 7<sup>a</sup> Commissione, il secondo fu assegnato all'8<sup>a</sup> Commissione.

Venne sentito il parere anche della 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro la quale ha dato la seguente risposta:

« Il disegno di legge stanziava 12 miliardi per contributo a riparazione danni sofferti dalle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle di Aosta a causa delle avversità atmosferiche di maggio e di giugno 1957.

« La Commissione esprime parere favorevole a questo doveroso intervento dello Stato in soccorso di popolazioni ed aziende agricole così duramente provate.

« La copertura della spesa, specificata nell'articolo 22 e sul cui riparto nulla la Commissione ha da osservare, essendo materia sottoposta al giudizio della Commissione di merito, è indicata in un'aliquota delle maggiori entrate certamente realizzabili nell'esercizio 1956-57 in confronto al previsto, e di cui nella nota di variazione al bilancio pure di questi giorni presentata.

« La 5<sup>a</sup> Commissione ha avuto conoscenza di questa nota, e prende atto, dopo doverosa indagine, che le maggiori entrate dell'esercizio 1956-57 consentono con tutta sicurezza le maggiori spese del presente disegno di legge, spese da aggiungersi a quelle portate da contemporaneo disegno di legge per le spese di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici.

« Concludendo la Commissione esprime parere favorevole ».

Per riassumere i fatti come si sono svolti nella loro tragica realtà, ricordiamo che in Piemonte e nella Valle d'Aosta la Dora Riparia, il Chisone, la Stura ed i loro affluenti nonché altri torrenti hanno straripato, rompendo gli argini e inondando vastissime zone in corrispondenza di diversi abitati.

Gravi danni sono stati arrecati a strade statali, provinciali e comunali, case di abitazione, acquedotti, fognature ed opere idrauliche.

Anche in Lombardia si sono verificati danni non solo per le esondazioni di corsi d'acqua, ma soprattutto a causa di un violento ciclone abbattutosi particolarmente negli abitati di Robecco Pavese e Vallescuropasso di Cicognola. In tali località, purtroppo, si sono dovute lamentare vittime umane, nonché la totale distruzione di alcuni edifici pubblici, di ben 43 case di abitazione, degli acquedotti nonché di un centinaio di case danneggiate o comunque rese inabitabili.

Nel Veneto, poi, il 20 giugno, lungo l'argine sinistro del Po di Goro nei pressi di Cà Vendramin, sotto l'eccezionale carico di piena, è improvvisamente crollato un tratto di rilevato aprendo una falla attraverso la quale le acque si sono riversate ed hanno allagato l'isola di Ariano.

Al momento in cui scriviamo l'isola è stata sommersa per oltre metà della sua superficie e cioè circa 9 mila ettari. Abbiamo speranza che la seconda trincea creata dal Genio civile

possa resistere alla furia delle acque. Però avendo dovuto il Genio civile tagliare gli argini per facilitare lo scolo dell'acqua al mare sono state colpite da inondazioni altri 5 mila ettari circa. I profughi fuggiti dalle loro case sono circa 30.000. La stessa piena del Po di Goro ha prodotto attraverso numerose infiltrazioni danni nelle provincie della Emilia-Romagna.

Come è noto sono state già poste in atto con i mezzi consentiti dalla urgenza, le necessarie misure di sicurezza per la popolazione dell'isola di Ariano per assisterla anche in questa paurosa vicenda, come pure da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati tempestivamente approntati locali di fortuna per il ricovero del bestiame e si è provveduto alla distribuzione gratuita di foraggi e mangimi, prevenendo così, tra l'altro, pericolose forme di speculazione che, data la urgenza del bisogno, avrebbero avuto sicuro esito con grave danno degli agricoltori ove non si fosse provveduto ad assicurare la alimentazione del bestiame.

Il disegno di legge ricalca le orme delle legge precedente in data 10 gennaio 1952, n. 3, che può formare oggetto, se il legislatore lo ritenesse necessario, di un codice delle alluvioni.

Noi ci limiteremo ad osservare quelle che secondo noi devono essere necessarie e doverose integrazioni.

Prima di tutto vogliamo ricordare che in tempo prossimo alla rotta del giugno 1957, si sono verificate altre alluvioni per opera del mare e delle mareggiate. Già era stato presentato dal relatore un disegno di legge in data 29 maggio u. s. col n. 2012 portante appunto delle provvidenze a favore di determinate zone della provincia di Rovigo colpite da alluvioni e mareggiate.

Il relatore aveva in animo di aggiungere oltre la isola Polesina Camerini, anche la zona denominata Pila nel comune di Porto Tolle.

La Commissione perciò ha accettato la proposta del relatore di modificare opportunamente l'articolo 1 per estenderne l'applicazione.

Seguendo la linea della legge 10 gennaio 1952, n. 3 il nostro articolo 2 riporta le lettere a), b) e c) ma è necessario anche aggiungere le lettere d) ed e) e cioè le spese occorrenti per l'acquisto delle sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte.

Si aggiunga ancora che è opportuno aggiungere all'articolo 2 un capoverso che serva a

classificare le aziende richiamandosi al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 81. Nessuna osservazione è stata fatta sugli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del disegno di legge.

Al titolo II il disegno di legge provvede per opere pubbliche di bonifica nei territori del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta. La Commissione si è soffermata sulla situazione creatasi a tutte le opere di bonifica a seguito dell'abbassamento dei territori nella zona del Delta Padano.

Il fenomeno dell'abbassamento dei terreni chiamato « bradisismo » è un fatto reale che non è più messo in dubbio da alcuno.

Perciò bisogna tenerne conto e consentire che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste abbia da assumere le spese relative anche per rifare quelle idrovore che per il detto fenomeno non sono più in condizione di funzionare secondo gli scopi che esse dovevano assolvere. Si imporrà pertanto un emendamento aggiuntivo all'articolo 12.

Nulla da osservare per gli articoli 14, 15, 16 e 17.

La Commissione richiama la attenzione del Governo e dell'Assemblea sul fenomeno doloroso avvenuto per opera delle alluvioni in relazione alla data in cui questa sciagura è accaduta.

Infatti, mentre l'alluvione del novembre 1951 è avvenuta quando ormai tutti i raccolti dell'annata erano stati posti in salvo, viceversa la alluvione del giugno 1957 ha trovato il frumento in corso di mietitura e perciò i lavoratori hanno perso il loro cottimo (meanda) e gli agricoltori hanno perduto la differenza. Questo raccolto del frumento oltre tutto costituiva il mezzo per rifare le scorte, per creare la semente per l'annata successiva e per dare alle famiglie dei lavoratori qualche riserva utile per la invernata. Non è possibile pertanto ridare vita alle aziende agricole e non tenere assolutamente in conto il valore dei frutti pendenti completamente perduti. È vero che il disegno di legge al suo articolo 18 concede la distribuzione gratuita di grano per un milione di quintali. Non sappiamo al momento in cui scriviamo questa relazione quale sia la quota *pro capite* che si intenda assegnare ad ogni lavoratore. L'articolo 19 del disegno di legge attribuisce le modalità di esecuzione ad una Com-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione. Ma il punto incerto resta ancora quello del numero dei lavoratori che saranno beneficiati. Ne consegue perciò che appare di giustizia attribuire ai singoli partecipanti della azienda agricola, compresi i lavoratori anche avventizi, una quota corrispondente alle percentuali dell'articolo 2 allo scopo di integrare in qualche modo il pregiudizio sofferto.

Anche su questo punto il relatore si riserva di presentare un emendamento opportuno.

Nel complesso il disegno di legge vota una spesa complessiva di 12 miliardi divisi in quattro quote. Il relatore esprime il parere che la

somma sarà insufficiente ai bisogni. Tuttavia la accetta come un acconto che il Parlamento vorrà in seguito (se occorre) integrare.

Onorevoli colleghi, votando questa legge il Senato compirà un'opera di giustizia che servirà indubbiamente a lenire la sorte delle popolazioni colpite dall'alluvione. Ed è con questo spirito e con questa intenzione che la 8<sup>a</sup> Commissione si permette di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MERLIN Umberto, *relatore*.

N. B. — *Il relatore si riserva di formulare durante il corso della discussione in Aula gli emendamenti di cui è fatto cenno nella relazione.*

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL DELTA PADANO, DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LOMBARDIA DANNEGGIATE DALLE ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI VERIFICATE NEL MESE DI GIUGNO 1957.

## Art. 1.

A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia, che saranno delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi nel mese di giugno 1957, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

## Art. 2.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonché a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda.

Il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento, e del 40 per

cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposto un indennizzo pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma in beni patri-moniali a scopi produttivi in agricoltura.

## Art. 3.

Il contributo per le opere di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi considerati all'articolo 1 della presente legge e prima dell'entrata in vigore della legge stessa, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualsiasi titolo concessi.

## Art. 4.

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

## Art. 5.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge — semprechè il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 — l'importo delle rate scadenti

entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentate dei relativi interessi, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

Le facilitazioni previste nel comma precedente sono estese anche alle altre rate che scadranno entro l'anno 1958.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

#### Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, la esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, dovrà risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 5 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quelli sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

#### Art. 7.

Nelle provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza.

Delle Commissioni operanti nelle provincie del Piemonte della Lombardia fanno parte anche i Capi degli Ispettorati ripartimentali forestali.

La Commissione, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla ne-

cessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito maggior danno, ed in generale alla opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento e di credito di miglioramento e di esercizio per ripristinare la efficienza produttiva dell'azienda e continuarne la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

La Commissione esprime, inoltre, il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Nella Valle d'Aosta i compiti della Commissione sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 8.

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c) dell'articolo 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

#### Art. 9.

Gli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i partecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile.

Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

## Art. 10.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, sono demandati: all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale.

Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

## Art. 11.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita ed al parere della Commissione di cui al precedente articolo 7, nell'ambito della rispettiva competenza, concedono il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire trenta milioni.

I predetti funzionari provvedono anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono le ragionerie regionali e gli uffici distaccati della Corte dei Conti presso i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i trenta milioni, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nella Valle d'Aosta alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'assessore dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa entro il limite dei fondi somministrati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del contributo e successivi acconti fino al massimo del 70 per cento del contributo stesso in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.

## Art. 12.

Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, sui terreni assegnati a norma dell'articolo 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, provvede, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del territorio assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'articolo 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'articolo 11 della presente legge.

Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dall'Ente in un quinquennio.

## TITOLO II

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI TERRITORI DEL DELTA PADANO, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.

## Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa, compresa quella di studio e di progettazione, per la riparazione delle opere pub-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bliche di bonifica danneggiate dalle calamità naturali verificatesi nel Delta Padano, e per la sistemazione e costruzione degli argini a mare nello stesso territorio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è anche autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel giugno 1957.

## TITOLO III

PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE ABBIANO SUBITO PERDITE DELLA PRODUZIONE LORDA PER EFFETTO DELLE ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI, VERIFICATESI NEL MESE DI GIUGNO 1957 NEL DELTA PADANO, NELLA LOMBARDIA, NEL PIEMONTE E NELLA VALLE D'AOSTA E PER EFFETTO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 1957, NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

## Art. 14.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre anticipazioni fino alla somma di lire due miliardi agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende agrarie di cui all'articolo 2, n. 1 del predetto regio decreto, alle piccole aziende agrarie che abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento per effetto di gravi avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e per le eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è, altresì, autorizzato a concedere anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali per i prestiti di conduzione in natura a norma dell'articolo 1, n. 5 del de-

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, alle aziende specificate nel primo comma.

I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale nella annata agraria 1957-58.

## Art. 15.

I prestiti di cui all'articolo 14 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in tre anni a rata costante.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dai Consorzi agrari in base ad indicazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o del Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto delle avversità atmosferiche o delle calamità naturali, precisa la consistenza del prestito in danaro o in natura occorrente per la conduzione aziendale.

## Art. 16.

La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'articolo 14, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso.

Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e dei Consorzi agrari.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e dei Consorzi agrari i quali si cauteranno mediante le garanzie che riterranno idonee.

## Art. 17.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente articolo 14, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760.

## TITOLO IV

## DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GRANO

## Art. 18.

È autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali.

Detto quantitativo verrà messo a disposizione delle Prefetture per soccorrere le popolazioni bisognose delle zone sinistrate ed in particolare i contadini che abbiano avuto gravemente compromesso dagli avversi eventi meteorologici i risultati della campagna di produzione in corso.

## Art. 19.

Le modalità di esecuzione saranno stabilite, nelle provincie interessate, dal Prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale dell'alimentazione, sulla base delle disposizioni fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Le assegnazioni ai Prefetti saranno disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 20.

Ai fini della presente legge, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano appli-

cazione i criteri previsti dall'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

## Art. 21.

Alla ripartizione tra le provincie interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui ai titoli I, II e III della presente legge provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto.

## Art. 22.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per l'acquisto del grano, a norma dell'articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

All'onere di lire 12.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.